

DIRITTO DELL'ECONOMIA

www.ilquotidianodiritto.ilssole24ore.com

In breve



**REVISIONE ENTI LOCALI**  
**Online gli schemi di parere dell'Ancrel**  
L'Irdecc (Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili) ha messo a disposizione gli schemi di parere dell'organo di revisione degli enti locali elaborati dall'Ancrel (Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali) relativi alla proposta di bilancio di previsione 2014 e al rendiconto 2013. Entrambi gli schemi sono scaricabili sul sito dell'Ordine dei commercialisti di Milano.



**FASB**  
**Consultazione sulle aggregazioni**  
Sarà in consultazione fino al 31 luglio l'aggiornamento dei principi contabili Fasb relativi alle aggregazioni aziendali. Le osservazioni possono essere presentate attraverso il modulo di feedback elettronico disponibile sul sito Fasb; via e-mail all'indirizzo [director@fasb.org](mailto:director@fasb.org), oppure per posta cartacea.

**NAPOLI**  
**Prorogato il bando per le Pmi**  
È stato prorogato al 13 giugno il termine per la presentazione delle domande di agevolazione a favore delle piccole imprese e delle microimprese per interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano. Il bando, che disciplina le agevolazioni del Comune di Napoli finalizzate al sostegno di progetti imprenditoriali relativamente all'annualità 2013, si articola su tre linee di intervento: promozione di reti d'impresa formali e permanenti; sostegno a processi di consolidamento e di innovazione; sostegno al sistema delle piccole e micro imprese nei settori del commercio, dell'artigianato e del turismo in aree ristrette.

**ROMA**  
**Sportello Equitalia, nuove aperture**  
L'Ordine dei commercialisti di Roma ed Equitalia Sud Spa hanno siglato un accordo per ampliare orari e giorni di apertura dello sportello situato all'interno dei locali dell'Ordine in via Enrico Petrella n. 4 a Roma, riservato agli iscritti all'Ordine di Roma. L'accordo prevede l'apertura dello sportello, a decorrere dal 1° giugno, dal lunedì al venerdì dalle 8,15 alle 13,15, per l'esplicitamento dei servizi di assistenza e informazioni agli iscritti all'Albo.

**MONZA E BRIANZA**  
**Corso di informatica per i commercialisti**  
Inizierà martedì 6 maggio il corso organizzato dall'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Monza e della Brianza (in collaborazione con la Scuola di formazione dei commercialisti di Monza e della Brianza e l'Università di Bergamo) sugli strumenti informatici negli studi professionali. Quattro i moduli previsti, per un totale di 9 ore di lezione: informatica nello studio professionale; matematica finanziaria; l'utilizzo nell'attività professionale; fatturazione elettronica e archiviazione ottica; informatica. Il corso dà diritto a 10 crediti formativi.

A CURA DI  
**Francesca Milano**

**Diritto civile.** I coniugi possono vincolare casa, auto, azioni per le necessità del nucleo

# Così il fondo patrimoniale «salva» i beni di famiglia

I paletti dei giudici - Effetti pesanti in caso di utilizzo distorto

Angelo Busani  
Emanuele Lucchini Guastalla

Il fondo patrimoniale, disciplinato dagli articoli 167 e seguenti del Codice civile, è stato istituito dal legislatore della riforma del diritto di famiglia (legge 151/1975) per permettere ai coniugi (o a terzi, nell'interesse dei coniugi: si pensi ai loro genitori) di destinare determinati beni di proprietà di taluno di essi, e i loro frutti, a «far fronte ai bisogni della famiglia» formata dai coniugi e dai loro figli.

Si pensi alla sottoposizione al fondo patrimoniale di una casa, per essere destinata ad abitazione dei coniugi e della loro famiglia; oppure di un immobile a destinazione commerciale, per utilizzarne il reddito per finanziare le spese familiari (cioè che si potrebbe ripetere per i dividendi di un pacchetto azionario o per gli interessi di un pacchetto obbligazionario).

## L'effetto del fondo

L'effetto dell'istituzione del fondo patrimoniale è quello di rendere «insensibili» i beni vincolati al fondo rispetto ai creditori del soggetto che sia il proprietario dei cespiti: la sottoposizione di un dato bene a fondo patrimoniale non comporta, di regola, il trasferimento della proprietà di questo bene, che quindi rimane di titolarità del soggetto (uno dei coniugi o entrambi; oppure un soggetto terzo rispetto ai coniugi) che ne è il proprietario; se dunque la proprietà del bene non muta per effetto dell'istituzione del fondo patrimoniale, la destinazione di un bene a fondo patrimoniale ne comporta però

il suo «isolamento» rispetto al restante patrimonio del proprietario, con la conseguenza che i creditori di costui possono mandare a esecuzione tutto il patrimonio del loro debitore, ma senza poter esecutare i beni vincolati in fondo. In gergo tecnico, si dice che nell'ambito del «patrimonio generale» del proprietario si origina un sottinsieme rappresentabile dai beni vincolati, impermeabile alle sorti del primo.

## «Protezione» dai creditori

Nessuno, tuttavia, nasconde che, in alcuni casi, la sottoposizione a fondo patrimoniale di determinati beni non è effettuata, in realtà, per il fine primario (e cioè quello di destinazione dei beni vincolati a favore della famiglia), quanto al fine di «sfruttare» l'effetto secondario che dal fondo deriva, e cioè la protezione dei beni vincolati in fondo rispetto alle pretese dei creditori del disponente.

Al riguardo c'è, però, da fare un'importante precisazione. Se è vero che il fondo protegge i beni vincolati nel caso in cui, alla data della sua istituzione, il soggetto disponente sia estraneo a pretese creditorie, quando invece l'altrui diritto di credito sia già sorto (anche se è il liquido: si pensi al risarcimento di un danno già provocato ma non ancora quantificato), la nostra legislazione protegge le ragioni del creditore, il cui principale rimedio consiste nella facoltà di esercitare l'azione revocatoria.

Ai sensi dell'articolo 2901 del Codice civile, infatti, il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione compiuti dal debitore con riguardo al suo

## FALLIMENTO

### Revocatoria per chi dribbla i creditori

Può essere oggetto di revocatoria la costituzione di un fondo patrimoniale effettuata per eludere il soddisfacimento dei creditori. Lo sottolinea il Tribunale di Padova con sentenza depositata l'11 febbraio 2014, con la quale è stata dichiarata l'inefficacia nei confronti del fallimento dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale nel quale il titolare di un'impresa in crisi aveva fatto confluire l'unico cespite immobiliare di proprietà.

Il tribunale mette in evidenza come per la qualificazione di illegittimità della condotta basta che il debitore compia l'atto dispositivo nella previsione dell'insorgenza del debitore e del pregiudizio per il creditore. La prova della conoscenza del pregiudizio può poi arrivare anche attraverso presunzioni. Nel caso esaminato, la sentenza avverte che l'imprenditore non poteva non essere consapevole del danno che il fondo procurava ai creditori, visto l'aumento «abnorme ed esponenziale» dei fisiologici debiti tributari e previdenziali, nonché la loro consistenza rispetto all'intero passivo fallimentare.

G.Ne.

patrimonio e che rechino pregiudizio alle ragioni del creditore stesso, qualora il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto da lui compiuto avrebbe comportato alle ragioni del creditore.

Ma menzionare la sola revocatoria non è sufficiente, in quanto istituzione senza la necessaria avvedutezza il fondo patrimoniale può capitare di dar corso, invece, a una situazione peggiore di quella cui si voleva rimediare. Ci si riferisce al caso che il fondo patrimoniale sia istituito da un soggetto per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi all'autorità giudiziaria stessa. In questo caso può scattare l'articolo 388 del Codice penale che commina la reclusione fino a tre anni e la multa da 103 euro a 1.032 euro.

## L'evasione fiscale

Chi poi pensasse di poter aggirare il Fisco, deve confrontarsi con l'articolo 11 del Dlg 74/2000, il quale punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relative a imposte di ammontare complessivo superiore a 50mila euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni e interessi è superiore a 200mila euro si applica la reclusione da un anno a sei anni.

## Il quadro

### L'IDENTIKIT

#### FONDO PATRIMONIALE ED EFFETTI



Il fondo patrimoniale può essere istituito solo se c'è un matrimonio e vincola determinati beni (di proprietà di uno dei coniugi, di entrambi o di terzi) a far fronte ai bisogni della famiglia: niente esecuzione su questi beni per debiti che il creditore sappia essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Il fondo si costituisce per atto pubblico (e ha pubblicità nei Registri immobiliari, Imprese e atti di matrimonio) a un costo variabile a seconda del valore e del numero dei beni vincolati: per un atto di piccole dimensioni non si spendono più di 2mila euro

#### IMMOBILI, AUTO E TITOLI DI CREDITO



Secondo l'articolo 167 del Codice civile possono essere oggetto del fondo patrimoniale solo beni immobili (terreni e fabbricati), beni mobili registrati (automezzi, aeromobili e imbarcazioni) e titoli di credito. Quest'ultima espressione comprende le azioni e le obbligazioni di Spa (cartacee e dematerializzate) e le quote di fondo comune di investimento mobiliare e immobiliare. L'opinione prevalente è che anche le quote di Srl possano essere vincolate in fondo patrimoniale mentre resta il dubbio per le quote di società di persone

#### LA FINE DELLE NOZZE «CHIUDE» IL FONDO



Il fondo patrimoniale dura fino a che i coniugi non ne pattuiscono la cessazione o fino a che i beni che ne sono oggetto non siano alienati a terzi (con l'alienazione il vincolo del fondo cessa automaticamente). Il fondo cessa con lo scioglimento del matrimonio, cioè con la morte di uno dei coniugi, il divorzio o l'annullamento del matrimonio. La separazione non fa cessare il fondo. Se il fondo cessa ma i coniugi hanno figli minorenni, il fondo dura fino al compimento della maggiore età del figlio più giovane

## GLI ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA

#### LA REVOCATORIA DEL CREDITORE



Con l'azione revocatoria rivolta verso il fondo patrimoniale, il creditore può tutelare anche «le legittime ragioni o aspettative di credito»: ad esempio, quelle derivanti da una fidejussione (Cassazione 22878/2012). Il creditore può lamentare che con l'istituzione del fondo patrimoniale si sia verificato non solo un danno concreto ed effettivo, ma anche che si è prodotta una variazione qualitativa, e non unicamente quantitativa, del patrimonio del debitore (Cassazione 15880/2007 e 15265/2006)

#### LA RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE



Il fondo patrimoniale «protegge» dai creditori che derivano le loro ragioni da una responsabilità extraccontrattuale (e quindi pretendono un risarcimento dei danni provocati da un fatto diverso dall'inadempimento contrattuale). Un ventaglio di sentenze si è avuto nel 2003: per Tribunale Sanremo 29 ottobre 2003 i beni del fondo rispondono solo delle obbligazioni da contratto; il contrario è stato deciso da Tribunale Salerno 28 ottobre 2003. Per Cassazione 18 luglio 2003 non conta la fonte dell'obbligazione, ma la sua connessione con i «bisogni della famiglia»

#### L'IPOTECA SU UN BENE VINCOLATO



Nel caso in cui un creditore abbia iscritto ipoteca su un bene vincolato nel fondo, se i coniugi intendano far valere l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria (per il fatto della presenza del fondo patrimoniale) hanno l'onere di provare che il debito per la cui tutela il creditore agisce è stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore fosse a conoscenza di tale circostanza (Cassazione 5385/2013). Infatti, i beni conferiti nel fondo sono insensibili alle pretese creditorie non attinenti ai bisogni della famiglia

## INTERVENTO

# Concordato e prededucibilità: a chi conviene la nuova norma?

di Stefania Pacchi\* e Laura Zaccaria\*\*

A chi conviene? questo è il primo interrogativo che il legislatore avrebbe dovuto porsi prima dell'ennesima modifica della legge fallimentare. Il tema riguarda la portata e gli effetti del disposto dell'articolo 11, comma 3-<sup>quater</sup>, del DL 145/2013, convertito dalla legge 9/2014 (Destinazione Italia). Con questa norma «la disposizione di cui all'articolo 11, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo aperta ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni, sono prededucibili alla condizione che la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo siano presentati entro il termine, eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 162 del medesimo regio decreto, e successive modificazioni, senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della domanda ai sensi del citato articolo 161, sesto comma».

Questa disposizione, che è stata espressamente dichiarata di «interpretazione autentica», per un verso si inserisce in un contesto di profonda crisi economica e, per un altro, costituisce la *demer crie* di un irrequieto e irrefrenabile legislatore fallimentare che dal 2005 avanza al ritmo di ripetuti e ravvicinati interventi (con dubbi sulla coerenza politico-economica e sull'adeguata ponderazione sull'impatto delle norme nell'ordinamento giuridico così come in quello economico). Il decreto Destinazione Italia, proteso a «moralizzare» l'utilizzo dello strumento del

concordato in bianco, potrebbe di fatto impedire a molte imprese in crisi reversibile di continuare a operare sulla base di un piano consegnato con le controparti in «ambiente protetto» dalle azioni esecutive e supportato dai finanziatori in virtù della previsione della prededuzione dei loro crediti. Era questo un obiettivo raggiunto solo recentemente, ma oggi probabilmente infranto da quest'ultima innovazione. Benché la norma che condiziona la prededuzione al successo del preconcordato sia venuta alla luce da poche settimane, infatti, non mancano voci critiche che denunciano le difficoltà interpretative che derivano dalla sua portata in concreto. La «nuo-

## EFFETTI COLLATERALI

### L'incertezza sulle sorti dei crediti nel periodo interinale potrebbe disincentivare la continuità aziendale

va» prededuzione potrebbe condurre a un risultato parossistico, quello cioè di disincentivare proprio la continuità aziendale a favore dell'alternativa meramente liquidatoria. Ciò perché l'incertezza sull'ottenimento della prededuzione in relazione ai rapporti sorti nel periodo interinale (dal deposito della domanda in bianco fino al decreto di ammissione alla procedura ex articolo 162), rischia di far ricadere sui terzi che hanno sostenuto l'impresa debitrice anche in questa delicata fase (banche e fornitori), gli effetti pregiudizievole prodotti dall'insuccesso dell'operazione di risanamento. Peraltro, su questa norma il ministero della Giustizia aveva già espresso il proprio parere negativo evidenziando profili di manifesta incostituzionalità, dovuti all'assenza dei presup-

posti di validità stabiliti dalla Corte costituzionale in relazione alle norme di interpretazione autentica. Oltre a ciò la norma si pone controcorrente rispetto alle raccomandazioni della Commissione Ue che, da ultimo il 12 marzo 2014, prescrive, «di garantire alle imprese sane in difficoltà finanziaria, ovunque siano stabilite nell'Unione, l'accesso a un quadro nazionale in materia di insolvenza che permetta loro di ristrutturarsi in una fase precoce in modo da evitare l'insolvenza, massimizzando pertanto il valore totale per i creditori, dipendenti, proprietari e per l'economia in generale».

La spinta alla creazione di un diritto fallimentare moderno che consenta alle imprese fondamentalmente sane di sopravvivere, che incoraggi gli imprenditori a prendere rischi ragionevoli e che permetta ai creditori di concedere prestiti a condizioni più favorevoli» emerge continuamente negli interventi degli Organi dell'Unione che raccomandano da una parte la concessione del blocco delle azioni esecutive e della procedura di insolvenza di cui i creditori abbiano chiesto l'avvio, «nei casi in cui tali azioni possano ripercuotersi negativamente sui negoziati e ostacolare le prospettive di ristrutturazione della sua impresa» e, dall'altra, la tutela dei nuovi finanziamenti che, se necessari per attuare il piano di superamento della crisi, non possono arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori dissenzienti.

Agli operatori italiani, per ora, non resta che interrogarsi su quali saranno le sorti dei crediti prededucibili, maturati tra la presentazione del ricorso ex articolo 161, sesto comma, e il deposito del piano e della proposta di concordato.

\* Università di Siena  
\*\* ABI